

**Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile**  
**Ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2089**

---

**Integrale**

---

**Integrale**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26694 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

- ricorrente -

nei confronti di:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in qualita' di tutore di (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

- controricorrente -

nonche'

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;

- intimati -

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino n. 602/2016, pubblicata in data 13 aprile 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

## FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c., nel corso di una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dall'amministratore di sostegno e legale rappresentante di (OMISSIS) sulla base di una sentenza penale di condanna al risarcimento dei danni derivanti dal reato di circonvenzione di incapace. Nel giudizio si e' costituita (OMISSIS), in proprio, aderendo alle ragioni dell'opponente, in favore del quale ha dedotto di avere rimesso il debito azionato. Il Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione.

La Corte di Appello di Torino, rilevata l'inammissibilita' del gravame con riguardo ai motivi di opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 c.p.c.), ha confermato la decisione di primo grado in relazione all'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'articolo 615 c.p.c..

Ricorre il (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il tutore della (OMISSIS), (OMISSIS).

Non hanno svolto attivita' difensiva in questa sede gli altri intimati.

E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto e' stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia "illegittimita' della procedura esecutiva sia per la violazione dell'articolo 404 c.c., dell'articolo 407 c.c. e dell'articolo 410 c.c., che dei principi cardine dell'istituto dell'amministrazione di sostegno".

Con il secondo motivo si denuncia "improcedibilita' della procedura esecutiva a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

I primi due motivi del ricorso sono manifestamente inammissibili.

Le censure in essi esposte non sono rivolte direttamente e specificamente nei confronti della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente ad affermare (peraltro in modo del tutto generico) l'illegittimita' e l'improcedibilita' della procedura esecutiva, senza neanche chiarire, in violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, se le relative questioni erano state poste nei gradi di merito, se erano state decise dal giudice di primo grado e se (ed in che termini) la decisione era stata eventualmente oggetto di gravame.

Non e' possibile pertanto scrutinare nel merito detti motivi di ricorso, per l'evidente difetto di specificita' dell'impugnazione.

2. Con il terzo motivo si denuncia "incompatibilita' dei giudici secondo l'articolo 51 c.p.c.".

Anche questo motivo e' manifestamente inammissibile, oltre che manifestamente infondato.

E' sufficiente osservare che il ricorrente non chiarisce neanche se era stata proposta istanza di ricusazione dei giudici di appello, nei termini previsti dall'articolo 52 c.p.c..

Inoltre il dedotto obbligo di astensione e' ricondotto ad una circostanza (pronunzia della sentenza di interdizione della (OMISSIS)) assolutamente non documentata, in palese violazione dell'articolo 366

c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e che comunque non integra alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 51 c.p.c..

3. Il quarto motivo e' cosi' rubricato: "in ordine all'estinzione della pretesa creditizia per la sopraggiunta rimessione del debito dispositivo dell'articolo 1236 c.c.".

Il motivo e' manifestamente inammissibile.

Il ricorrente deduce che l'atto di rimessione del debito posto a base della sua opposizione all'esecuzione sarebbe stato erroneamente ritenuto, nella sentenza impugnata, oggetto di annullamento da parte del GT (e cioe' del giudice tutelare, presumibilmente) in data 9 maggio 2011, e poi di successiva conferma da parte della corte di appello in data 8 giugno 2012.

Il motivo non coglie la ratio decidendi della pronunzia impugnata, nella quale non si afferma affatto che l'atto di rimessione del debito da parte della (OMISSIS) e' stato annullato dal giudice tutelare, ma si dichiara espressamente la nullita' e l'assoluta inefficacia dello stesso, sia in quanto ritenuto incompatibile con le disposizioni dettate in sede di apertura dell'amministrazione di sostegno, sia perche' nullo ai sensi dell'articolo 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, in quanto frutto del reato di circonvenzione di incapace.

Le effettive ragioni poste dalla corte di appello alla base della decisione non risultano specificamente censurate, e dunque anche il motivo di ricorso in esame non puo' ritenersi ammissibile.

4. Con il quinto motivo si denuncia "mancato rispetto della previsione di cui all'articolo 156 disp. att. c.p.c., e di cui all'articolo 497 c.p.c., da parte dell'esecutante".

Anche quest'ultimo motivo e' manifestamente inammissibile. Esso riguarda motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., in quanto attinenti a questioni di regolarita' della procedura esecutiva.

In relazione a detti motivi la corte di appello non si e' affatto pronunziata nel merito, essendosi limitata a dichiarare (del tutto correttamente) inammissibile il gravame, in ragione della esclusiva proponibilita' del ricorso straordinario per cassazione avverso le sentenze in materia di opposizione agli atti esecutivi.

Dunque, anche sotto questo aspetto, il ricorso non coglie la ratio decidendi della pronunzia impugnata ed e' di conseguenza manifestamente inammissibile.

5. Il ricorso e' dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all'articolo 96 c.p.c., comma 3.

Il ricorso e' stato infatti giudicato manifestamente inammissibile (oltre che, almeno in parte, manifestamente infondato), e dunque l'impugnazione risulta proposta da parte ricorrente con colpa grave, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all'esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell'articolo 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 - 01), sulla base della diligenza cui e' tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi palesemente infondate, e comunque di avanzare una impugnazione di legittimita' non suscettibile di accoglimento.

La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di Euro 10.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimita'), in favore della parte controricorrente.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita' in favore della parte controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche' spese generali ed accessori di legge; condanna il ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente l'ulteriore importo di Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

---